

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX Brazzini /Vodafone Italia XXX.**

Presenti:

**ENZO BROGI** *Presidente*

**CHETI CAFISSI** *Componente*

**ELETTRA PINZANI** *Componente*

**MASSIMO SANDRELLI** *Componente*

Assenti:

**ALBERTO LAPENNA** *Vice Presidente*

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

**VISTA** la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** Delibera Agcom n. 274/07/CONS “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** Delibera Agcom n. 41/09/CIR “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

**VISTA** l’istanza n. 194 del 30 maggio 2016 con cui il Sig. XXX Brazzini chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia XXX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi

dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

L'istante, titolare di un contratto residenziale sull'utenza n. 0575 741XXX con la società Vodafone, lamenta, da parte dell'operatore, l'omessa portabilità, la perdita del numero e la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 28 settembre 2015 stipulava un contratto con l'operatore Vodafone richiedendo la portabilità dell'utenza n. 0575 741XXX a lui assegnata dal 1973;

- in data 6 ottobre 2015 veniva contattato dal *call center* dell'operatore per rappresentare "l'impossibilità di effettuare la portabilità", senza che venisse fornito alcun chiarimento in merito; con comunicazione datata 7 ottobre 2015 inviava reclamo con raccomandata A/R all'operatore con il quale chiedeva spiegazioni sulla mancata portabilità; tale reclamo rimaneva inesitato;

- in data 21 dicembre 2015 reiterava il reclamo all'operatore con raccomandata A/R (ricevuta da Vodafone il 24 dicembre 2015) con il quale, nel lamentare la mancata portabilità dell'utenza, richiedeva la somma di euro 4.200,00 per la perdita della numerazione ed un indennizzo per la ritardata/omessa portabilità, atteso che nel frattempo era rimasto disservito ed aveva dovuto attivare i servizi su una nuova numerazione.

Contestualmente al deposito dell'istanza di conciliazione, in data 12 gennaio 2016, l'istante chiedeva al CoReCom Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS nei confronti dell'operatore Vodafone, al fine di ottenere la portabilità del numero 0575 741717. In data 29 gennaio 2016 quest'Ufficio emetteva un provvedimento volto a garantire la portabilità dell'utenza *de qua*, che rimaneva inesitato.

In data 9 maggio 2016 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Vodafone tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) l'indennizzo pari ad euro 4.300,00 per la perdita della numerazione assegnata dal 1973;
- ii) l'indennizzo pari ad euro 1.150,00 per omessa o ritardata portabilità del numero;
- iii) la somma di euro 230,00 per ogni giorno trascorso dalla sottoscrizione del contratto;
- iv) indennizzo per mancata risposta a reclami.

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Vodafone, in data 30 giugno 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, nella quale ha dedotto l'inammissibilità e l'improcedibilità. L'operatore ha, tra l'altro, rappresentato che *“l'esposizione dei fatti rappresentati da controparte non trovano riscontro nella documentazione in possesso di Vodafone. Più precisamente, la società istante non fornisce alcuna prova in ordine ai disagi lamentati né per quel che concerne la presunta mancata portabilità né, per quel che concerne l'addebito di costi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti. Infatti, secondo l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova, al creditore attore è richiesto di provare la fonte contrattuale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte (Cass. Civ.7996/2006). L'operatore convenuto, peraltro, non può rispondere delle azioni poste in essere da agenzie e terzi che non sono operatori telefonici direttamente da lei dipendente. In ultimo, per quel che concerne la mancata portabilità, alcuna responsabilità potrà essere imputata a Vodafone. Dunque, l'assenza della prova dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell'istanza, dai quali emergerebbe l'inadempimento di Vodafone, induce a ritenere infondata in fatto ed in diritto oltre che non è sufficientemente provata la domanda dell'istante nei confronti di Vodafone. Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa alla mancata risposta ai reclami, si precisa che sono stati inoltrati sms e fatte telefonate al fine di comunicare con il sig. Brazzini”*.

In data 8 luglio 2016 l'operatore Vodafone faceva pervenire una memoria integrativa oltre i termini concessi dal responsabile del procedimento per la presentazione delle memorie e per questo irricevibili. Ad ogni buon conto il contenuto esposto nulla di nuovo apporta a quanto presente agli atti del procedimento.

## **3. L'integrazione istruttoria a Telecom Italia XXX (Wholesale).**

L'Ufficio, sulla base degli atti e delle dichiarazioni rese dalle parti, ha chiesto un'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 18 del Regolamento a Telecom Italia XXX (Wholesale) volta a conoscere i passaggi tra gli operatori nel periodo settembre 2015 - maggio 2016 sull'utenza *de qua*. Nei termini concessi Telecom Italia XXX (Wholesale) ha riscontrato quanto richiesto depositando una memoria corredata da documentazione dalla lettura della quale emerge, in relazione alla *res controversa*, precisando che *“il DN 0575 741717 era intestato a BRAZZINI XXX cessato in data 28/11/2015 e ora linea disponibile commercialmente”*. Inoltre ha evidenziato quanto segue:

*“In CRM 3.0 (numero di ordini: 3)*

*Ordine di CESSAZIONE NORMALE DI NPG INFOSTRADA*

*Data\_ricezione\_ordine 20/11/2015*

*data\_attesa\_consegna 27/11/2015*

*data\_espletamento 27/11/2015*

*Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI NPG VODAFONE - SCARTATO per DIRECTORY NUMBER non attivo*

*data\_ricezione\_ordine 23/12/2015*

*dato\_attesa\_consegna 07/01/2016*

*Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI NPG VODAFONE - SCARTATO per DIRECTORY NUMBER non attivo*

*data\_ricezione\_ordine 13/01/2016*

*data\_attesa\_consegna 25/01/2016*

*In allegato le schermate.*

*Infine, come da richiesta, la lista dei file .xml estratti:*

*Per l'Ordine di CESSAZIONE NORMALE DI NPG INFOSTRADA*

*data\_ricezione\_ordine 20/11/2015*

*data\_attesa\_consegna 27/11/2015*

*data\_espletamento 27/11/2015*

*file R\_NR\_TLC\_WIN\_20151127\_99984.xml notifica dei 27/11/2015, in allegato il contenuto*

*“StringaNotifica\_Espletamento\_CessazioneOK”*

*Per l'Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI NPG VODAFONE - SCARTATO per DIRECTORY NUMBER non attivo*

*data\_ricezione\_ordine 23/12/2015*

*data\_attesa\_consegna 07/01/2016*

*file R\_NP\_TLC\_OPI\_20151223\_99932.xml notifica del 23/12/2015, in allegato il contenuto “StringaNotifica\_Attivazione\_SCARTO\_1”*

*Per l'Ordine di ATTIVAZIONE NORMALE DI NPG VODAFONE - SCARTATO per DIRECTORY NUMBER non attivo*

*data\_ricezione\_ordine 13/01/2016*

*data\_attesa\_consegna 25/01/2016*

*file R\_NP\_TLC\_OPI\_20160113\_99995.xml notifica del 13/01/2016, in allegato il contenuto*

*“StringaNotifica\_Attivazione\_SCARTO\_2.”*

#### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

Nel merito:

Sulla ritardata e omessa portabilità.

La parte istante lamenta la ritardata e la mancata attivazione del servizio telefonico nonché del servizio ADSL da parte della società Vodafone previa portabilità della risorsa numerica dal precedente gestore Wind Infostrada XXX. Nell'ambito della medesima procedura, la parte istante ha lamentato, altresì, la completa interruzione dei servizi.

Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere una sintetica descrizione del complesso quadro normativo in materia di migrazione della telefonia fissa, evidenziandone gli aspetti di maggior rilievo ai fini che qui interessano. La legge 2 aprile 2007, n. 40 recante *“conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”*, ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore. A tal riguardo, si segnala il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui: i *“contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*. A valle di tale normativa, l'Agcom ha adottato la delibera n. 274/07/CONS recante *“Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso”*, la Delibera Agcom n. 41/09/CIR recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa”* e la Delibera Agcom 52/09/CIR recante *“Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla Delibera Agcom n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto”*.

Alla luce di tale quadro normativo è possibile schematizzare la complessa procedura di migrazione in tre fasi. Nella fase 1, in particolare, l'utente aderisce ad un'offerta commerciale di un operatore commerciale diverso (c.d. operatore *recipient*) da quello presso il quale è l'utenza da migrare (c.d. operatore *donating*). Nella fase 2, l'operatore *recipient* trasmette la richiesta di passaggio all'operatore *donating* e quest'ultimo procede alle verifiche formali e tecniche previste dalla normativa di settore, fornendo l'esito delle stesse (“OK” o “KO”) entro 5 giorni lavorativi, trascorsi inutilmente i quali si applica il silenzio assenso. Nella fase 3, l'operatore *recipient*, ricevuto il riscontro positivo o comunque in applicazione del silenzio assenso, processa la migrazione entro la DAC (data di attesa consegna) precedentemente concordata con il cliente. In tal modo viene avviato il *provisioning* tecnico da parte dell'operatore di rete. Dalla disamina del sistema normativo e regolamentare sopracitato, si osserva, in generale, che l'operatore *donating* non ha responsabilità, ai fini del regolare svolgimento della migrazione e l'avvio del *provisioning* tecnico da parte dell'operatore di rete.

Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle schermate estratte dal sistema CRM fornite da Telecom Italia XXX (Wholesale), risulta quanto segue:

- in data 27 novembre 2015 l'utenza *de qua* risulta cessata in seguito ad operatività del gestore Wind Infostrada XXX;
- in data 23 dicembre 2015, veniva emesso un ordinativo di migrazione da parte dell'operatore Vodafone e contestuale richiesta di “Number Portability” con DAC (data accettazione consegna) del 7 gennaio 2016 e in “stato: espletamento tecnico KO”. Dalle schermate risulta come “Descrizione Causale” “Scartato per DIRECTORY NUMBER non attivo”;

- in data 13 gennaio 2016, veniva emesso un ordinativo di migrazione da parte dell'operatore Vodafone e contestuale richiesta di "Number Portability" con DAC (data accettazione consegna) del 25 gennaio 2016 e in "stato: espletamento tecnico KO". Dalle schermate risulta come "Descrizione Causale" "Scartato per DIRECTORY NUMBER non attivo";

Dall'istruttoria risulta che in data 28 settembre 2015 la parte istante stipulava un contratto con l'operatore Vodafone richiedendo la portabilità del numero 0575 741XXX assegnato dal 1973 precedentemente gestito dall'operatore Wind Infostrada XXX; dalla lettura delle schermate fornite da Telecom Italia XXX (Wholesale) risulta che l'operatore Wind Infostrada XXX ha eseguito una "cessazione normale" dell'utenza *de qua* con DAC del 20 novembre 2017 e DES del 27 novembre 2015, con ciò vanificando ogni successiva richiesta di trasferimento dell'utenza da parte dell'operatore *recipient* Vodafone.

Ciò premesso, nel caso di specie, nessuna responsabilità è rinvenibile a carico dell'operatore Vodafone in ordine alla cessazione della numerazione *de qua*.

Viceversa è accoglibile la richiesta della ritardata attivazione dei servizi da parte dell'operatore Vodafone nei limiti che seguono.

Dalla lettura delle schermate CRM fornite da Telecom Italia Wholesale risulta che l'operatore *recipient*, Vodafone, ha inserito la richiesta di migrazione con ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore; in particolare, a fronte del contratto sottoscritto in data 28 settembre 2015 con riferimento al DN 0575 7417XXX, l'ordine è stato inserito in data 23 dicembre 2015 (*scartato per "directory number non attivo"*), poi reiterato in data 13 gennaio 2016 (*scartato per "directory number non attivo"*).

Trova, quindi, conferma la ritardata attivazione dell'utenza *de qua*.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza, agli atti, di documentazione probatoria idonea ad escludere la responsabilità dell'operatore Vodafone, si ritiene che sia da ascrivere unicamente a detto operatore, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità in ordine alla ritardata attivazione dei servizi nelle more del passaggio da altro operatore e degli oneri informativi dovuti in caso ritardata attivazione dei servizi sulle utenze *de qua* e che, pertanto, debba essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra viene in rilievo l'art. 3 dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS, che prevede:

- al comma 2, l'applicazione dell'"*indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi*";
- al comma 3, la riduzione "*ad un quinto*" dell'indennizzo di euro 7,50 *pro die* previsto, per ciascun servizio non accessorio, per ogni giorno di ritardo, "*se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore*".

Per quanto concerne l'individuazione dell'intervallo temporale di riferimento in base al quale effettuare il calcolo degli indennizzi, si individua il *dies a quo* nel giorno 27 novembre 2015 (detratti i 60 giorni previsti da Vodafone, come previsto dalla "Carta del Cliente dei Servizi mobili e fissi di Vodafone Omnitel B.V." per l'attivazione dei servizi a partire 28 settembre 2015, data di sottoscrizione del contratto) ed il *dies ad quem* nel giorno 9 maggio 2016, data dell'udienza di conciliazione fra le parti, prima sede di confronto circa le ragioni ostative alla migrazione *de qua*.

Pertanto l'indennizzo da riconoscere all'istante è pari all'importo di euro 243,00 (euro 1,50 *pro die* per n. 162 giorni di mancata attivazione del servizio).

Inoltre, a fronte della mancata attivazione dei servizi da parte di Vodafone, non può ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata dalla società stessa. L'istante ha quindi diritto allo storno della fatturazione (o il rimborso di quanto fosse stato per essa già versato dall'istante) emessa con riferimento al servizio mai attivato fino a completa chiusura del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata, a cura e spese del gestore, la pratica di recupero del credito aperta. Naturalmente da tale importo dovrà essere detratto quanto eventualmente già corrisposto con nota di credito.

#### Sulla perdita del numero.

L'istante lamenta la perdita della numerazione assegnata dal 1973, laddove l'operatore nulla deduce sul punto.

La doglianza non è fondata e quindi non è meritevole di accoglimento.

Dall'istruttoria risulta che l'utenza sia cessata in data 27 novembre 2015 ad opera del gestore Wind Infostrada XXX per cui nessuna responsabilità sul punto può essere riconosciuta nei confronti dell'operatore Vodafone.

#### Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante lamenta la mancata risposta al reclamo del 21 dicembre 2015, laddove nulla deduce sul punto l'operatore Vodafone.

La doglianza della società istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.

In generale si richiama il disposto dell'articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

La parte istante risulta aver inviato all'operatore il reclamo in data 21 dicembre 2015, rimasto inesitato.

Sul punto rileva che la mancata risposta al reclamo del 21 dicembre 2015, ricevuto in data 24 dicembre 2015, è da considerarsi per l'utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fondando così il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP.

Per la determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, nella fattispecie in esame, considerato che il reclamo è stato ricevuto, come da documentazione in atti, dalla società Vodafone il 24 dicembre 2015, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni) dal lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (9 maggio 2016), si riconosce all'utente un indennizzo di euro 91,00 (1,00 euro x 91 giorni).

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 29 novembre 2017;

## **DELIBERA**

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 30 maggio 2016 dal Sig. XXX Brazzini nei confronti di Vodafone Italia XXX che l'operatore provveda:

- 1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:
  - a) euro 243,00 a titolo di indennizzo per la mancata attivazione del servizio nella procedura per il cambio di operatori;
  - b) euro 91,00 a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo;
  - c) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;
- 2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno e/o il rimborso (in caso di avvenuto pagamento) di tutta la fatturazione emessa, con riferimento al servizio mai attivato fino a completa chiusura del ciclo di fatturazione; dovrà inoltre essere ritirata a cura e spese del gestore la pratica di recupero del credito aperta.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettere a), b) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Luciano Moretti*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*